

COMUNE DI MATERA



STATUTO

Delibera n. 22 del 8/3/2005.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Matera è l'ente di rappresentanza e di autogoverno della propria comunità a competenza generale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, ne tutela i diritti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Concorre al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
5. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate da leggi comunitarie, statali e regionali nell'ambito delle risorse disponibili, promuove e sostiene il trasferimento delle funzioni previsto dalle leggi, assumendo ogni opportuna iniziativa nei confronti della Regione e della Provincia.
6. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e promuove altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.
7. Basa il suo sviluppo sulla promozione umana e sociale, favorendo la crescita della dignità e della creatività di ogni singola persona, incoraggiando le attività produttive attraverso la libera soggettività del lavoro in tutte le sue espressioni e valorizzando le risorse ed il patrimonio storico-culturale ed ambientale.
8. Difende e tutela i beni collettivi individuati nell'ambiente naturale, in quello umano e di tutti gli esseri viventi.
9. Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi.
10. Il Comune garantisce e tutela i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana; favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi; fa partecipare i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza.
11. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.

12. Il Comune riconosce il valore della sollevazione popolare del 21 Settembre 1943 come elemento fondante della sua storia più recente e della sua identità democratica e antifascista. Orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza.
13. Adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, il territorio e la vita animale, quali elementi indispensabili per lo sviluppo e la qualità della vita della comunità.

Art. 2 Comune d'Europa

1. Matera è città italiana ed europea. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa.

Art. 3 Territorio e elementi distintivi

1. Il territorio ha una superficie complessiva di kmq 387.400.
2. E' delimitato dai Comuni di Ginosa, Laterza, Santeramo, Altamura, Gravina, Irsina, Grottole, Miglionico, Pomarico e Montescaglioso.
3. Il Comune ha sede nel capoluogo e riconosce quali suoi elementi essenziali i quartieri, i borghi e le frazioni.
4. Il Comune è insignito del titolo di "Città" e, per gli avvenimenti del XXI Settembre 1943, è decorato di medaglia d'argento al valor militare, con DPR del 9 marzo 1966. Si caratterizza come "Città dei Sassi" e Città bradanico-murgiana. I Sassi di Matera ed il Parco Archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano sono patrimonio mondiale proclamato dall'Unesco il 9 dicembre 1993. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 218 del 27 novembre 1954 Matera è definita "Civitas Mariae".
5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Apposito regolamento disciplina l'uso.

Art. 4 Tutela della Comunità

1. Il Comune riconosce nella persona il bene fondamentale della comunità locale. A tal fine attua ogni forma di valorizzazione dei singoli cittadini, della famiglia, dei giovani e degli anziani ed in generale di tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e di coloro che abbiano un rapporto continuativo e qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, studio, impegno volontario e di utenza. In particolare promuove azioni per favorire un'organizzazione migliore della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.

Art. 5 Pari Opportunità

1. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne, per migliorare l'organizzazione della vita urbana, sperimentando anche forme innovative relative ai tempi, agli orari ed ai servizi. A tal fine istituisce la Commissione Pari Opportunità, la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 6 Tutela della vita e della salute e della genitorialità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; a tal fine attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente e sul posto di lavoro,

degli anziani, dei disabili, della maternità e della prima infanzia, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, alla prevenzione delle malattie, all'igiene degli insediamenti urbani, all'integrità del territorio con una idonea politica dell'ambiente.

2. Promuove, altresì, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.

Art. 7 Solidarietà sociale

1. Il Comune promuove l'accesso ai servizi sociali per tutti i cittadini, senza distinzione alcuna; in relazione alle loro esigenze favorisce particolarmente le associazioni di volontariato e d'autogestione.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi, agli immigrati nonché per il reinserimento degli emarginati.
3. Riconoscendone il ruolo sociale, il Comune valorizza l'esperienza degli anziani e ne tutela i diritti e gli interessi.
4. Il Comune valorizza i legami con i concittadini emigrati e con gli immigrati che sono costretti a vivere lontano dalla propria terra e dalle comunità d'appartenenza.

Art. 8 Tutela del territorio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico

1. Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, per le necessità delle persone di oggi e in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio, l'uso sostenibile ed equo delle risorse, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche ed archeologiche del territorio comunale.
2. In particolare attua le iniziative finalizzate alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione degli antichi "rioni Sassi" e del Parco della Murgia Materana, nonché, anche d'intesa con la Regione, la Provincia ed i Comuni limitrofi interessati, alla tutela e allo sviluppo dell'area murgiana, dell'Oasi San Giuliano e dell'agro.
3. Annualmente il Consiglio Comunale si riunisce per approfondire e verificare le iniziative assunte dal Comune ed i relativi risultati conseguiti per le finalità esposte al comma precedente.

Tali risultati sono resi pubblici nelle forme e nei modi di cui ai successivi artt.13 e 38.

Art. 9 Valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali, delle attività formative, delle attività motorie, sportive e del tempo libero

1. Il Comune, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorisce e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Promuove, incoraggia e favorisce le attività motorie e sportive, in particolare quelle amatoriali e dilettantistiche, nonché il turismo sociale e giovanile.
3. Valorizza e sostiene le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca; promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Università, l'Amministrazione scolastica e le varie realtà scolastiche, le istituzioni culturali, statali, regionali e locali. In particolare, riconosce l'istruzione e la formazione delle giovani generazioni come valori insostituibili. Si pone come soggetto promotore e coordinatore delle autonomie scolastiche nell'azione di pianificazione delle offerte formative della scuola dell'obbligo.

Istituisce, allo scopo, una specifica consulta aperta alla partecipazione di tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola.

4. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi, dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.

Art. 10 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, in continuità con la sua esperienza e tradizione urbanistica, promuove e attua, anche d'intesa con la Regione, la Provincia e con i Comuni del suo sistema urbano, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti urbani, del sistema dei collegamenti, delle infrastrutture per fini sociali e religiosi, degli impianti industriali, turistici, commerciali e del tempo libero.
2. Favorisce la valorizzazione del centro storico e dei suoi quartieri urbanisticamente e architettonicamente connotati come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale.
3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art.11 Sviluppo economico

1. Il Comune promuove e coordina lo sviluppo delle attività economiche e produttive, promuovendo l'iniziativa dei privati, il coordinamento delle politiche pubbliche, forme appropriate di cooperazione e concertazione delle forze sociali e produttive.
2. Assume, poichè capoluogo di provincia e territorio con forti radicamenti nella circostante Murgia, le iniziative con le popolazioni viciniori per il conseguimento di comuni obiettivi di sviluppo economico, culturale e democratico, utilizzando gli strumenti della concertazione, della partecipazione e della cooperazione.
3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, in primo luogo quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi nel territorio, d'intesa con Regione, Provincia, Comuni della provincia e Comuni limitrofi.
6. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura ed attua interventi per la protezione della natura; con la collaborazione della Regione vigila sulla amministrazione dei beni di uso civico e del demanio armentizio.
7. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori autonomi e dipendenti, nonché lo sviluppo della cooperazione tra lavoratori, tra imprenditori e tra tecnici.
8. Il Comune considera prioritaria l'occupazione, specie quella giovanile e svolge iniziative di politica attiva del lavoro.
9. Il Comune promuove e sostiene politiche e azioni di formazione per la valorizzazione delle conoscenze, delle competenze, della professionalità dei cittadini a qualunque età.
10. Il Comune promuove, altresì, politiche ed azioni volte al sostegno della competitività del sistema economico e produttivo materano.

Art. 12 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune, per la realizzazione delle proprie finalità, adotta il metodo e gli strumenti della concertazione e della programmazione. Il Consiglio comunale promuove con gli

altri Consigli comunali della Regione l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa, in base allo Statuto regionale.

2. Al fine di condividerne gli obiettivi e cooperare per realizzarli, il Comune concorre alla determinazione dei piani e programmi della Comunità europea, dello Stato e della Regione che riguardano la città di Matera e il governo del suo territorio.
3. Per determinare i propri strumenti di programmazione e di pianificazione, e ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Comune provvede ad acquisire formalmente, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e volontaristiche, nonché delle strutture e delle associazioni della cittadinanza attiva.
4. Apposito regolamento prevede l'istituzione di un Albo e il modo di iscrizione per i soggetti di cui al comma 3°.

Art. 13 Partecipazione e Cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi e dallo Statuto comunale.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e, a tal fine, cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa. Il Comune assicura, in ogni caso, gli istituti di partecipazione previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Il Comune adotta idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e la Regione.

Art.14 Valorizzazione delle giovani generazioni

1. Il Comune riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile ed alle istituzioni cittadine.
2. Il Comune promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.
3. Il Comune adotta il Regolamento per la partecipazione dei giovani alla vita comunale.

Art. 15 Polizia Amministrativa e Compiti per Servizi di Competenza Statale

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative attribuite dalla Legge.
2. Il Comune gestisce il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
3. Le funzioni di cui al secondo comma fanno capo al Sindaco, quale ufficiale di Governo.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 Funzioni

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio adempie le funzioni demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. In particolare, nell'ambito della funzione di programmazione, predispone un documento d'indirizzo su scala temporale annuale e pluriennale che, sulla base dei bisogni e delle prevedibili risorse disponibili, individui in linea generale la priorità degli interventi e le politiche di dislocazione delle risorse.
3. Il Consiglio adotta atti d'indirizzo generale che impegnano la Giunta e che riguardano le politiche fondamentali dell'Ente e le strategie appropriate per realizzarle.
Gli indirizzi consiliari esprimono altresì criteri e parametri per valutare obiettivi, impegni e risultati dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio esercita una costante funzione di monitoraggio, orientamento e controllo della congruità dell'andamento di gestione e delle attività dell'Ente, sulla base di rapporti periodici generali e settoriali forniti dalla Giunta Comunale.
5. Il Consiglio, con appositi atti regolamentari, approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:
 - a) fissa le norme relative alla sua organizzazione e funzionamento;
 - b) individua le forme di collaborazione con il Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e per conseguire migliore efficienza ed economicità;
 - c) stabilisce le modalità con le quali la Giunta deve riferire al Consiglio dell'esercizio del controllo sulle istituzioni, aziende e società appartenenti al Comune per l'osservanza degli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) stabilisce le modalità con le quali la Giunta deve riferire al Consiglio su politiche, programmi, progetti, attività e sui relativi risultati attesi.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non possono essere delegate.
7. L'autonomia organizzativa del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di Presidenza, è assicurata da risorse determinate annualmente in sede d'approvazione del Bilancio di Previsione.
8. Il Consiglio decide in ordine all'armamento del Corpo di Polizia Municipale.

Art.17 Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Gli adempimenti sotto la Presidenza del Consigliere anziano sono i seguenti:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni, cui partecipano anche i Consiglieri delle cui cause ostative si discute;
 - b) giuramento del Sindaco;

- c) elezione del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
 5. Nella seduta immediatamente successiva alla prima saranno presentate al Consiglio Comunale le linee programmatiche di governo.
 6. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale anche a richiesta del Sindaco o da un quinto dei consiglieri comunali in carica. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, corredata delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
 7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
 8. Il Regolamento definisce le norme per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
 9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Salvo i casi previsti dal regolamento, le votazioni avvengono con voto palese, nelle forme stabilite dal regolamento. Il regolamento, altresì, stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
 10. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; esso disciplina lo svolgimento delle sedute, i comportamenti dei consiglieri durante le sedute medesime, nonché le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni del Regolamento stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.

Art. 18 Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale sommando i voti di lista e di preferenza, ai sensi delle leggi vigenti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri comunali.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, che devono rispecchiare, nel numero dei componenti ovvero nell'espressione dei voti, la consistenza dei gruppi.
2. Gli atti di competenza del Consiglio comunale devono essere preventivamente sottoposti all'esame delle Commissioni consiliari, che possono esprimere parere di merito sugli atti medesimi. L'eventuale parere è inserito nel fascicolo.
3. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, il sistema di elezione dei componenti e del Presidente, la loro competenza per materia, e i relativi poteri istruttori e di indagine, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. La Presidenza delle Commissioni consiliari relative alla gestione della spesa ed all'uso del territorio, aventi funzione di controllo o di garanzia, è attribuita alle opposizioni nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze il potere e la durata.
5. Alle Commissioni consiliari possono essere attribuiti poteri redigenti nelle forme previste dal regolamento.

Art. 20 Interrogazioni e istanze

1. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni istanza presentata dai Consiglieri, anche nel corso di apposite sedute informali del Consiglio comunale il cui svolgimento sarà disciplinato nel Regolamento del Consiglio comunale.
2. Quando le istanze e le interrogazioni non sono presentate durante la seduta del Consiglio Comunale, dove le risposte sono verbali, le stesse possono essere presentate in forma scritta e circostanziata, con l'annessa documentazione che eventualmente occorra.
3. Le risposte scritte avvengono entro trenta giorni, salvo esplicita motivazione del ritardo.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina in dettaglio l'attività ispettiva dei Consiglieri comunali.

Art. 21 Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - a) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio e d'accesso agli atti, copie d'atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, non intervenga in Consiglio ad una sessione ordinaria oppure a tre sedute consecutive di sessione straordinaria, è dichiarato decaduto.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito attiva le procedure di decadenza, come richiamato al precedente comma 4°.
7. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
8. Il Comune assicura i Consiglieri Comunali per tutti i rischi connessi al libero espletamento del mandato.
9. I Consiglieri Comunali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni

consiliari regolarmente costituite. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò comporti per l'Amministrazione pari o minori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sulla base delle modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere nei termini e nei modi previsti dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 23 Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

3. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga e, qualora siano intervenute più dimissioni, non contestuali e non simultanee, provvederà alla surroga con separati atti deliberativi da assumersi seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo generale del Comune. Non si procede alla surroga nei casi di dimissioni contestuali, ovvero rese anche per atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 24 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti a norma del Regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture nonchè risorse umane e strumentali, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di loro.
3. Ciascun gruppo consiliare è rappresentato dal Presidente del gruppo.
4. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
5. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare. Il Sindaco può partecipare ai lavori della Conferenza.
6. La Conferenza esercita le sue funzioni secondo le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25 Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto o sospeso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, con votazioni separate, elegge con voto segreto e su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, da consegnare al Consigliere Anziano prima della seduta, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.
3. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
4. I due Vice Presidenti del Consiglio Comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno, con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo. Almeno un Vice Presidente è eletto tra i rappresentanti dell' opposizione politica, qualora il Presidente del Consiglio sia espressione della maggioranza.

Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente Vicario con funzioni di sostituire il presidente in caso di assenza di quest'ultimo, o di impedimento, ovvero di sopravvenuta vacanza della carica a qualsiasi titolo e fino alla elezione del nuovo Presidente.

Il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato Vice Presidente, con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza del vicario.

In caso di parità di voti ottenuti, è Vice Presidente Vicario colui che, in sede di elezione del Consiglio Comunale, ha ottenuto la maggior cifra individuale secondo quanto stabilito dalla Legge.

5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti è immediatamente esecutiva.
6. Il Presidente del Consiglio comunale e i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio, a meno di dimissioni che non necessitano di presa d'atto, o negli altri casi di perdita dello status di consigliere. In caso di proposta di revoca effettuata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, questa deve essere approvata con voto favorevole, reso in forma palese, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
8. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale, salvo i casi di cui al comma 6° del presente articolo.

Art. 27 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio comunale.

- 2 Tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; Egli ha i poteri seguenti:
- a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
 - b) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e ne dispone la consegna a norma del Regolamento;
 - c) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi e coordina l'attività delle commissioni consiliari;
 - d) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo Consiliare prescelto;
 - e) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve, altresì, le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
 - f) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - g) convoca il Consiglio comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste e, altresì per garantire la verifica semestrale dell'attuazione delle linee programmatiche.
 - h) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio comunale al fine di permettere il controllo politico-amministrativo;
 - i) fa istruire dai competenti uffici le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
 - j) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima di dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
 - k) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - l) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario Generale;
 - m) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo Stato.
3. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità nella misura prevista dalla legge. Ai Vice presidenti non compete alcuna indennità. In caso di sostituzione totale ed ininterrotta del Presidente per oltre 30 giorni, al Presidente supplente spetta la relativa indennità.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero variabile di Assessori da un minimo di otto ad un massimo di dieci. Nel ridetto numero è compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco cercando di perseguire il principio della pari opportunità, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione dopo la proposta degli indirizzi generali di governo. La seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto l'anzianità degli Assessori è determinata sulla base dell'ordine di comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale.
4. Chi ha ricoperto in due interi mandati consecutivi la carica di Assessore, non può nel mandato successivo, essere ulteriormente nominato Assessore.
5. Il Sindaco può revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
6. La Giunta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti.
7. Nel caso di riduzione temporanea del numero dei componenti la Giunta, a causa di dimissioni, revoca, impedimento o morte, la Giunta opera validamente fino alla sua integrale ricostituzione e sempre che la riduzione non ecceda la metà dei componenti originari.
8. Il Sindaco anche mediante i singoli Assessori relaziona semestralmente al Consiglio Comunale sull'attuazione delle linee programmatiche. Eventuali aggiornamenti delle linee programmatiche sono preceduti, al fine di garantire la partecipazione delle minoranze, da apposite riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi da tenersi almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

Art. 29 Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 30 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta si riunisce su convocazione anche informale del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
3. Il Sindaco invia trimestralmente ai Presidenti dei gruppi consiliari il programma generale dei lavori della Giunta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario o altro dirigente. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici, se richiesti, e di assicurare la funzione verbalizzante.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 31 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta, con il Sindaco, definisce obiettivi, modi e strumenti per l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il profilo del sistema decisionale dell'amministrazione comunale è regolato dall'art. 46 del presente Statuto. In esso sono delineati funzioni e responsabilità della Giunta e degli Assessori anche in rapporto al Sindaco e alla struttura direzionale dell'Ente.
3. La Giunta comunale adotta gli atti amministrativi o deliberativi che la legge o lo Statuto non riservano agli altri organi del Comune, al Segretario, ai Dirigenti.
4. La Giunta Comunale riferisce almeno semestralmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 32 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Interpreta ed esprime orientamenti e bisogni dei cittadini e li traduce in indirizzi di politica amministrativa del Comune.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
4. E' capo dell'Amministrazione Comunale e la rappresenta. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica amministrativa del Comune. Egli sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive e criteri cui dirigenti e funzionari devono attenersi. Attribuisce e revoca gli incarichi di direzione, nomina e revoca il Segretario generale e il Direttore generale.
5. Promuove l'autonomia del governo locale favorendo il processo di trasferimento e di delega delle funzioni regionali e statali al Comune e presidiandone l'efficacia.
6. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta, coordina l'attività degli Assessori al fine di uniformare politiche, azioni, dichiarazioni e impegni dell'Ente verso l'esterno.
7. Il Sindaco sulla base degli indirizzi proposti al Consiglio Comunale e da questo approvati, promuove e realizza modalità di governo della città e del territorio attraverso accordi di programma con istituzioni, amministrazioni e soggetti pubblici e privati per potenziare e coordinare partecipazione e sinergie nell'attuazione di politiche e nella realizzazione di programmi comuni.
8. Promuove l'innovazione istituzionale organizzativa, tecnologica e dei servizi nel Comune, nella città, nel territorio.
9. Promuove il miglioramento della qualità della vita nella città, armonizzando i tempi, gli orari e l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini.
10. Promuove forme, strutture e modalità istituzionali di gestione appropriate alla diversità dei servizi comunali.
11. Promuove ed attiva iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
12. Può delegare ai singoli Assessori, e ai dirigenti, l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza.
13. Può altresì affidare, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

14. E' riconosciuto al Sindaco il potere di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di legittimità.
15. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - SOGGETTI E ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 33 Soggetti della partecipazione e forme associative

1. Per l'esercizio dei diritti di partecipazione regolati dal presente Titolo, salvo diverse disposizioni di legge, si considerano cittadini tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e tutti coloro che abbiano un rapporto continuativo e qualificato con la città di Matera per ragioni di lavoro, studio, impegno volontario ed utenza.
2. Il Comune valorizza e favorisce con appositi interventi le associazioni e le organizzazioni - ivi compresi i comitati di quartiere e del volontariato, che operano nei settori dell'assistenza, cultura, ambiente, sport e turismo, attività ricreative e solidaristiche, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Sono soggetti della partecipazione i Comitati di quartiere, organizzati secondo i principi previsti dall'art. 13.

Art. 34 Consultazione e concertazione

1. Il Comune promuove processi di consultazione periodica e di concertazione su politiche, programmi e progetti della città con i diversi attori e soggetti sociali. Definisce specifiche forme, strumenti e strutture organizzative per sostenere la partecipazione degli appartenenti alla Comunità cittadina, delle loro associazioni, delle forze sociali all'elaborazione degli indirizzi generali dell'amministrazione. A tal fine, provvede inoltre all'organizzazione di consulte, forum, osservatori e conferenze di servizi.
2. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare riconoscendo rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi e degli orari della città.

Art. 35 Iniziativa popolare

1. I cittadini, in numero non inferiore a duecento, e le loro organizzazioni di cui al precedente art. 33 possono rivolgere istanze e petizioni agli organi del Comune relative a indirizzi e orientamenti dell'organizzazione dei servizi dell'ente o dirette a richiedere l'emanazione di atti e provvedimenti di loro competenza. I regolamenti comunali determinano modalità, forme e tempi della risposta.
4. I cittadini in numero non inferiore a quattrocento e le organizzazioni di cui al precedente Art. 33 possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando una proposta accompagnata da una relazione illustrativa.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale. Le proposte di iniziativa popolare sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge.

Art. 36 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; il referendum è escluso nelle materie relative allo Statuto ed ai regolamenti, ai bilanci e agli atti e provvedimenti di natura finanziaria; di nomina, designazione e revoca di rappresentanti, di gestione del personale, di tutela dei diritti delle minoranze.
2. Sulla sua ammissibilità, si esprime entro 30 giorni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con parere motivato.
3. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale, nel periodo indicato nel regolamento. Il bilancio preventivo contiene una specifica posta per la copertura della spesa.
4. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il regolamento disciplina le norme per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino al voto **la** maggioranza degli aventi diritto ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale adotta o propone al Consiglio Comunale, per le materie di competenza di quest'ultimo, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, sul quale l'organo competente deve pronunciarsi entro sei mesi.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune e gli enti, le istituzioni ed aziende dipendenti sono tenuti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari ed eccezionali esigenze di celerità del procedimento, a comunicare l'avvio del procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno autonoma facoltà di intervenire nel procedimento, qualora

possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, previa istanza scritta, motivata e formale.

I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono comunicare l'avvio del procedimento nelle forme che saranno previste dal regolamento.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 38 Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività. Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, le norme di accesso e rilascio degli atti e dei documenti amministrativi previo pagamento dei soli costi.
4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio, presso il quale sono fornite tutte le notizie e le informazioni relative all'attività del Comune e delle altre istituzioni statali e regionali di cui il comune sia in possesso.
5. Al fine di garantire la massima informazione dei cittadini sulle attività dell'Ente è istituito il Notiziario Ufficiale del Comune, che sarà divulgato anche con l'ausilio di sistemi telematici.

CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 39 Difensore civico

1. E' affermata la civica tutela. A tal fine il Comune istituisce la figura del Difensore Civico comunale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla Comunità cittadina ed espressione della democrazia civica e municipale.
2. Il Difensore Civico svolge esclusivamente compiti di garanzia per l'imparzialità ed il buon andamento dell' Amministrazione; segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini; esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi collegiali del Comune; relaziona annualmente al Consiglio comunale sulle azioni intraprese.

3. Egli è eletto dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale entro tre mesi dall'insediamento, in mancanza viene nominato nei successivi 30 giorni dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio comunale. Il Difensore Civico decade con la decadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Il regolamento del Difensore Civico, adottato dal Consiglio comunale, definisce in dettaglio l'intera materia sulla base dei principi dettati dai commi precedenti.

CAPO V – I COMITATI DI QUARTIERE

Art. 40 I Comitati di quartiere

1. Sono istituiti i comitati di quartiere, quali organismi di partecipazione, di consultazione da individuare nell'apposito regolamento.
2. I comitati di quartiere promuovono e favoriscono le istanze di partecipazione dei cittadini residenti nelle rispettive zone.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 41 Attribuzioni del Comitato di quartiere

1. Ai comitati di quartiere sono attribuite funzioni di informazione, consultazione e proposta.
In particolare, devono essere sottoposti al parere dei comitati:
 - a) la bozza di Bilancio Preventivo;
 - b) la Variante Generale del Piano Regolatore e le varianti parziali;
 - c) il Piano Commerciale;
 - d) interventi in materia di traffico, viabilità e trasporti;
 - e) variazioni dello Statuto Comunale;
2. Il parere del comitato di quartiere dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della documentazione dell'affare trattato. In caso di motivata urgenza tale termine potrà essere ridotto a quindici giorni.
3. Sono assegnati, inoltre, al Comitato di quartiere compiti di proposta inerenti attività di interesse del territorio di competenza con particolare riferimento a quelle ricreative, sociali, culturali.
4. Il comitato di quartiere ha compiti di informazione nei confronti della popolazione rappresentata sulle attività dell'Amministrazione Comunale.
5. Il Comitato di quartiere può rivolgere quesiti ed interrogazioni all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, riguardo a problemi inerenti il territorio di competenza.

Art. 42 Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. La risposta ai quesiti, di cui al comma 5 dell'articolo precedente, deve essere fornita dagli organi competenti entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
2. La deliberazione di parere, di cui al comma 2 dell'art.41 o la omissione del medesimo, dovrà essere menzionata nel provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 43 Norma finanziaria

1. Le spese per il funzionamento dei comitati di quartiere sono a carico del Bilancio comunale.
2. Non è prevista alcuna remunerazione per i membri del Comitato di quartiere, ivi compreso il Presidente.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 44 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune di Matera informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante ai dirigenti.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è improntato ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale fissa i criteri e i concetti generali che la Giunta utilizza per definire le logiche che presiedono all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'organizzazione dell'Ente si articola in strutture e ruoli di direzione, di coordinamento e di integrazione, secondo uno schema organizzativo che è predisposto dalla Direzione e approvato dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
6. Lo schema organizzativo approvato dalla Giunta deve corrispondere dinamicamente ai programmi e ai progetti approvati dal Consiglio e dalla Giunta.
7. La Giunta Comunale verifica che, anche attraverso modifiche delle strutture e delle responsabilità, sia tenuta costante l'appropriatezza fra le soluzioni e responsabilità organizzative vigenti e gli obiettivi, programmi, progetti e priorità operative dell'Amministrazione.
8. Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente e che non sono affidate alle istituzioni o alle aziende speciali (o autonome) sono svolte attraverso:
 - a) unità organizzative che erogano servizi esterni;
 - b) unità organizzative che erogano servizi interni;Sono servizi esterni quelli finalizzati a realizzare la missione principale dell'Ente, cioè ad assicurare al cittadino e alla collettività il godimento e l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico e la fruizione di servizi per la soddisfazione di bisogni socialmente tutelabili e tutelati.
Sono servizi interni quelli finalizzati a supportare e assicurare il mantenimento e lo sviluppo dell'Ente perchè organismo socio-tecnico.
9. La struttura organizzativa si articola in categorie e funzioni ed è coerente con gli obiettivi e i programmi da realizzare e le funzioni istituzionali da svolgere. Il criterio di definizione dei confini delle strutture organizzative è lo scopo dell'attività, la sua finalità di servizio, la tipologia e la qualità dei soggetti che usufruiscono dei servizi.
10. Le strutture di direzione sono affidate alla responsabilità dei dirigenti cui il Sindaco abbia affidato le funzioni di direzione.

Art. 45 Profilo del sistema decisionale

1. Gli organi istituzionali dell'Ente stabiliscono gli indirizzi generali dell'amministrazione, li traducono in obiettivi e programmi, ne controllano l'attuazione, verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale definiscono e approvano le strategie, i programmi e i progetti per realizzare gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale.
3. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo politico-amministrativo o nella realizzazione di un progetto.
4. Il Sindaco, e gli assessori sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, formulano direttive al fine di stabilire criteri a cui direttori e dirigenti devono attenersi nell'attuazione dei programmi e progetti e, in generale, nelle finalità da conseguire nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. La Giunta comunale delibera atti di indirizzo con cui definisce obiettivi specifici e criteri di attuazione, che direttore e dirigenti devono perseguire e utilizzare, sia per modificare o specificare obiettivi e criteri già previsti dal Piano esecutivo di Gestione vigente, sia per formulare direttive su nuovi orientamenti e obiettivi politico-amministrativi.
6. Assessori e Direttori cooperano per integrare e realizzare attività e politiche dell'amministrazione, valorizzando le diversità dei rispettivi ruoli, esplicitando e confrontando gli obiettivi e le attese reciproche, identificando e concordando soluzioni adeguate alla complessità dei problemi.
7. Direttori, Dirigenti e Funzionari ad alta professionalità concordano, sia autonomamente sia per richiesta degli organi di governo, con iniziative, istruttorie, analisi e proposte alla predisposizione degli indirizzi generali dell'amministrazione e alla definizione dei progetti attuativi da sottoporre all'approvazione della Giunta.
8. Direttori e Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti comunali.
9. La Giunta prevede e disciplina strumenti di controllo interno a garanzia dell'efficienza, della trasparenza, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 46 Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di organizzazione ricomprende i diversi sistemi normativi e documenti che riguardano:
 - a) le strutture, funzioni, attività.
 - b) il sistema di governo e di direzione.
 - c) la gestione dei processi e dei procedimenti.Il Regolamento definisce i criteri organizzativi generali in coerenza con i programmi e le strategie di sviluppo dell'Ente, la struttura complessiva, individuando finalità, confini e relazioni fra le diverse strutture e articolazioni organizzative.
Il Regolamento definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e le aree di risultati attesi.
2. Il Regolamento, definisce gli ambiti delle autonomie gestionali proprie dei ruoli direzionali, ne specifica le modalità attuativo-esecutive. Definisce le competenze attribuite in materia di processi, di procedimenti amministrativi e di emanazione dei rispettivi atti.

3. Il Regolamento stabilisce l'oggetto, le modalità, le strutture e/o i ruoli per sviluppare coordinamento e integrazione fra i ruoli direzionali al fine di assicurare l'integrazione, la pianificazione e il controllo degli obiettivi delle risorse.
4. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale anche in giudizio.
5. Compete alla Giunta Comunale l'approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 47 Struttura di direzione

1. La struttura di direzione si articola in diverse funzioni di direzione:
 - direzione di coordinamento generale e/o funzionale
 - direzione settoriale
 - direzione professionale
 - direzione operativa
 - direzione di progetto
2. Ove se ne ravvisi la necessità, lo schema di organizzazione può prevedere l'istituzione di una direzione generale.
3. Il ruolo del direttore generale ha la finalità principale di garantire l'integrazione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo degli obiettivi e delle risorse delle strutture comunali.
4. Il Direttore generale, oltre ai compiti di coordinamento, svolge funzioni di supporto sia nei confronti degli organi di governo sia nei confronti delle direzioni di area e di servizio o ufficio: assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali e decisionali affinché le strategie e i piani dell'Ente a livello istituzionale si attuino nei tempi e modi stabiliti.
5. L'incarico di Direttore generale può essere affidato dal Sindaco, per un tempo determinato non superiore al proprio mandato, al Segretario Generale, ad un Dirigente già dipendente dell'Ente, ovvero a un Dirigente assunto per lo specifico incarico tramite contratto a tempo determinato.
6. Ove l'incarico sia affidato al Segretario Generale, può essere istituita la figura del direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità previste per quello di Direttore Generale. Il regolamento di organizzazione specifica le funzioni e le responsabilità della direzione generale ed operativa le modalità del loro esercizio. Ove l'incarico sia affidato al Segretario Generale, la Giunta Comunale può altresì stabilire che durante il periodo di svolgimento del doppio incarico venga erogata una indennità "ad personam", variabile anche in funzione della valutazione delle prestazioni professionali e dei risultati ottenuti nella realizzazione dei programmi dell'amministrazione.
7. L'attribuzione delle funzioni di direzione sono affidate nei modi e nei termini indicati dal successivo art.49.
8. Dirigenti non direttori possono essere nominati responsabili di unità organizzative e poste alle dipendenze di una delle direzioni dell'Ente.
9. Funzionari direttivi non dirigenti possono essere nominati responsabili della direzione di servizi e uffici, nei casi e nei modi previsti dal regolamento di organizzazione.

Art. 48 Attribuzione e revoca degli incarichi di direzione

1. Il Sindaco, tenuto conto dell'idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, attribuisce gli incarichi di direzione a dirigenti o a funzionari con compiti direttivi già dipendenti presso l'Ente, nonché a dirigenti o funzionari direttivi

assunti con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione. Delle suddette attribuzioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale. L'attribuzione di tali incarichi è operata con provvedimento espresso.

2. Gli incarichi di direzione sono conferiti in base alla struttura organizzativa vigente, nei limiti delle disponibilità di organico e negli altri casi previsti dalla legge.
3. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.

Art. 49 Responsabilità direzionali

1. I dipendenti, investiti delle funzioni di direzione per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.
2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Sindaco e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Chiunque eserciti funzioni di direzione è inoltre responsabile dell'efficiente svolgimento delle attività cui è preposto, con particolare riguardo alla valorizzazione delle persone, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi dei programmi dell'Amministrazione.
4. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale.
5. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani e i programmi dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.
6. I dirigenti dei servizi e uffici, nel rispetto della legge, dei contratti di lavoro, delle direttive del Sindaco e delle funzioni direzionali sovraordinate e salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare le proprie funzioni di direzione e le proprie competenze nella formazione ed emanazione degli atti amministrativi. La delega può essere attribuita sia ai responsabili di unità organizzative che fanno parte dei servizi e uffici, sia a singoli ruoli e persone inquadrati nelle unità organizzative medesime.
7. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio di tale potere.
8. I responsabili dei ruoli di direzione possono avocare a sé l'emanazione di atti attribuiti alla competenza di dirigenti o funzionari a loro subordinati, in caso di inazione o ritardo ingiustificati. L'avocazione deve essere motivata e di essa vengono informati il direttore da cui si dipende e il Sindaco. I responsabili dei ruoli di direzione possono avocare atti di competenza di un proprio subordinato non direttamente dipendente solo in caso di inazione ingiustificata del superiore diretto.
9. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio.

Art. 50 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la funzione principale di assicurare l'assistenza e la competenza giuridico-amministrativa necessarie perché l'azione politico-amministrativa dell'Ente si svolga in piena legalità, sviluppando e valorizzando i poteri e le opportunità dell'autonomia del governo locale, sia sul piano istituzionale sia sul piano normativo.
2. Il Segretario Generale, fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge, provvede a:
 - a) cooperare sul piano tecnico-professionale con il Sindaco, con la Giunta e con i Direttori nell'esame, istruttoria e valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi dei progetti, iniziative e programmi dell'Amministrazione;
 - b) stimolare e supportare gli organi dell'Ente nello sviluppo di cultura e di prassi giuridico-amministrative centrate sull'autonomia di giudizio e di governo, sulla eccellenza dell'azione gestionale e dei servizi, sulla costante ricerca di soluzioni tecniche appropriate e al servizio delle scelte politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) stimolare e supportare gli organi dell'Ente nella regolamentazione delle attività e dei servizi, con l'obiettivo di semplificare norme e comportamenti dell'intera amministrazione;
 - d) assistere il Consiglio e la Giunta nel processo di formazione ed elaborazione delle decisioni, per garantire che siano prese tenuto conto di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi ad esse connessi; nei casi di particolare complessità o qualora non siano ancora acquisiti tutti gli elementi conoscitivi è facoltà del Segretario effettuare in tempi adeguati i necessari approfondimenti istruttori;
 - e) coordinare il processo di predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, individuando a tal fine le procedure necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai direttori competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato;
 - f) supportare tutti gli organi dell'Ente in materia di assicurazione della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, sia partecipando con modalità appropriate al processo di formazione dell'atto amministrativo, sia esprimendo un parere se richiesto da chi è responsabile ad emanare l'atto stesso e questo presenti particolari complessità tecnico-giuridiche.

Art. 51 Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Le funzioni di Vice Segretario Generale vengono dal Sindaco affidate ad un dirigente assunto a tempo indeterminato e possono essere esercitate cumulativamente alla direzione di un settore o di un'area funzionale.

CAPO II - I SERVIZI E LE FUNZIONI

Art. 52 Modalità di erogazione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme che assicurano la migliore e più efficiente realizzazione degli stessi, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o comunque di capitale.

3. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e della Giunta, sulla base di valutazioni di opportunità, di efficacia, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura del servizio da adeguare ai concreti interessi pubblici da perseguire.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione tecnico-economica predisposta dagli organi direzionali del Comune accompagnata dal parere del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 53 Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli statuti o i regolamenti degli enti, aziende o istituzioni precisano i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto, le modalità di nomina e le competenze del direttore.
4. Gli amministratori possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge o gravi irregolarità nella gestione o documentata inefficienza o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi del comune ovvero di pregiudizio degli interessi del comune.

Art. 54 Azienda speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.
4. La Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale approva il piano-programma; il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico; il conto consuntivo; le convenzioni e le delibere di costituzione o di partecipazione a società di capitali.

Art. 55 Competenza delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi di interesse sociale, il Comune si può valere di una o più istituzioni, privilegiando quelle costituite dagli stessi soggetti interessati, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

Art. 56 Partecipazione a società di capitali

1. Il comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale; la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza; l'erogazione di servizi in favore di enti o aziende pubblici o privati aventi come oggetto l'innovazione delle amministrazioni in materia di organizzazione, tecnologie, mezzi, formazione e sviluppo delle risorse.
2. La partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo, controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. La indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti deve essere riportata nella deliberazione consiliare di partecipazione alla società.
4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Art. 57 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di innovazione e di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti pubblici e privati, enti locali, istituzioni, aziende pubbliche e private, per svolgere in modo coordinato e con reciproca utilità funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare finalità, durata, rapporti finanziari, obblighi reciproci e garanzie tra i singoli contraenti, modalità di coordinamento, modalità di eventuale conferimento di capitali e beni in dotazione.

Art. 58 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o altri enti pubblici approvando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità secondo le quali il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei voti, può deliberare il recesso dal Consorzio quando non sussistano più le condizioni per la gestione dei servizi convenzionati, nonché deliberare altresì la modifica della quota di partecipazione.

Art. 59 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici e privati, il Sindaco, può promuovere la conclusione o la partecipazione e accordi di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco, con proprio atto formale, e sulla base di indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale previa autorizzazione della Giunta Comunale approva l'accordo e ne può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

CAPO III - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**Art. 60 La programmazione**

2. Il Comune ha autonomia impositiva e persegue l'autonomia finanziaria distribuendo equamente, tra i contribuenti, il carico tributario.
3. Il Consiglio approva, in conformità alla legislazione regionale e nazionale, anche d'intesa con la Provincia e con i Comuni del suo sistema urbano, il piano di sviluppo socio-economico, da verificare annualmente in sede di bilancio, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, per il programma delle opere pubbliche, per l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici comunali.
4. Il piano si fonda su elementi di fatto obiettivi e su un quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.
5. Il Comune concorre nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi, alla definizione degli obiettivi economici territoriali del proprio comprensorio e comunque di tutte le aree strategiche di relazione.
6. Il Comune promuove il coordinamento istituzionale nell'ambito degli enti locali con le forze sociali, i soggetti collettivi pubblici e privati del mondo del lavoro e dell'impresa e con l'associazionismo sulle problematiche inerenti la programmazione economica, la pianificazione territoriale nonché sulla predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale.
7. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla formazione del piano, nelle forme previste dal presente Statuto.

8. Il Comune rappresenta la collettività locale, partecipando, secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio, a procedimenti di formazione degli atti della Provincia e della Regione.

Art. 61 La programmazione delle attività delle opere, degli investimenti, delle risorse

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata con linguaggio comprensibile per i cittadini in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta approva e propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce la proposta del programma.
Il programma viene aggiornato annualmente, in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, e ricerca, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
4. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
5. Il Comune indicherà le ragioni per le quali sceglie una aliquota superiore al minimo a fronte di maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle altre ragioni che giustifichino tale maggiore imposizione.
6. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge. Il patrimonio comunale viene conservato e utilizzato al fine di assicurarne la massima fruibilità al servizio della comunità e delle sue istituzioni e insieme la più elevata valorizzazione per mantenimento e redditività.
L'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale avviene con l'obiettivo di finanziare progetti e iniziative di innovazione in opere, infrastrutture, servizi, tecnologie, qualità urbana, socialità.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i processi e le procedure di elaborazione, formazione, approvazione e controllo del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale e le modalità di alienazione dei beni comunali.

Art. 62 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità alla legge.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale e con la Giunta comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e non interferisce nelle scelte politiche. Esercita le attribuzioni demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Art. 63 I risultati, il controllo, le responsabilità della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
3. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
4. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo in forma semplice e comprensibile anche a non esperti apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il regolamento di contabilità definisce linee guida, processi e procedure del sistema di controllo della gestione, tenendo conto dell'obiettivo che i rapporti sull'andamento delle attività e della gestione siano redatti in modo comprensibile e tale da consentire una puntuale attività di controllo da parte della Giunta e del Consiglio ed una buona informazione per i cittadini.
6. Il regolamento di contabilità ed il regolamento dei contratti definiscono processi e procedure della gestione finanziaria ed economica dell'ente e delle modalità di stipulazione dei contratti e affidamento degli appalti.
7. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
8. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

CAPO IV - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 64 I Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini anche organizzati in comitati di quartiere.
3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale secondo le competenze previste dalla legge e dallo Statuto. Salvo diversa disposizione, i

regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati o dei componenti la Giunta comunale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita.
2. Le proposte di cui al precedente comma vengono sottoposte al parere dei Comitati di quartiere e degli altri organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 66 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa l'efficacia dello Statuto approvato con delibera di consiglio comunale n.153 del 1991, e successivamente modificato con le delibere di Consiglio Comunale n.198/1991 e n.32/1992.
7. Restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.
8. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale svolge una sessione straordinaria di verifica dello Statuto, dopo aver realizzato un'ampia consultazione tra gli appartenenti alla comunità cittadina.